



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARRIERE ANTI INTRUSIONE
CERTIFICATE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. PREMESSE

Il Comune di Jesi intende affidare ai sensi del D. Lgs. N. 36/2023 la fornitura di barriere anti intrusione certificate da posizionare nelle aree di accesso alle aree dedicate allo svolgimento di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Jesi - CPV 34922100-7 attrezzature stradali.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di quattro barriere anti intrusione certificate, composta da moduli in acciaio saldato, assemblati con traverse di giunzione orizzontali, terminale di giunzione, leve laterali per bloccaggio, ruote per la movimentazione delle barriere, placchette metalliche personalizzabili con il logo del Comune di Jesi. Le barriere devono essere certificate e capaci di fermare la corsa di un veicolo contro una folla.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore del presente appalto è presuntivamente stimato in: € 19.200,00 IVA esclusa;

Il numero di barriere da acquistare è quattro, per una lunghezza minima che varia tra 2,5 mt– 3,00 mt.

4. TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata secondo gli accordi che saranno pattuiti con l'operatore economico per la consegna che ad ogni modo dovrà avvenire entro il 15/09/2025, presso la sede del Comune di Jesi – P.zza Indipendenza n. 1 – 60035 – Jesi (AN) o in altro luogo, secondo gli accordi stabiliti tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario.

5. VERIFICHE

La stazione appaltante si riserva di verificare la conformità del prodotto consegnato e sarà onere dell'operatore economico dare adeguate informazioni al personale dipendente del Comune di Jesi circa le modalità di assemblaggio, uso e manutenzione delle barriere.

6. PAGAMENTI

Per la determinazione del corrispettivo spettante all'affidatario si terrà conto del costo a misura di ciascuna barriera, in base alla lunghezza, comprensivo delle spese di trasporto fino alla sede comunale o in altro luogo, secondo gli accordi stabiliti tra la stazione appaltante e l'operatore economico aggiudicatario.

Il corrispettivo della fornitura servizio verrà liquidato sulla base della fattura entro i termini pattuiti con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

7. INADEMPIENZE E PENALITA'

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato all'Ente Comunale dalla non corretta esecuzione del contratto, si procederà nei seguenti casi alla applicazione delle penali nella

misura a fianco di ciascuno indicate:

Mancata fornitura nei termini	1 per mille del valore contrattuale per ciascun giorno di ritardo fino alla consegna tardiva
Ritardo nella riconsegna mensile del materiale da scansionare	1 per mille del valore contrattuale per ciascun giorno di ritardo oltre il 5°

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune di Jesi nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di applicazione di penali, gli importi calcolati sulla base delle indicazioni sopra riportate saranno decurtati in fase di pagamento della successiva fattura o, nel caso di incapacienza, mediante escussione della cauzione definitiva.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Comune di Jesi potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

8. TRATTAMENTO DATI

L'affidamento del servizio comporterà per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;

- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

9. FORO COMPETENTE

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra la ditta appaltatrice e la stazione appaltante, è inderogabilmente devoluta al Foro di Ancona.